

[**NORMATIVA**] Un'Ordinanza della Corte Costituzionale mette la parola fine ai dubbi interpretativi

Le vinacce sono sottoprodotti

[**DI DONATO ROTUNDO**]

Il dibattito sulla classificazione dei residui derivanti dalle attività agricole continua ad essere al centro dell'attenzione soprattutto quando sono destinati alla produzione di energia. Su questo aspetto va subito sottolineato che la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ha sancito alcune certezze almeno per quanto riguarda i residui di origine vegetale. Difatti, stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sui rifiuti, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Meno chiara invece è l'impostazione utilizzata per i materiali fecali che vengono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo qualora non contemplati nella classificazione di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE 1069/09); poi, nell'esame successivo di tale categoria, la direttiva esclude comunque dalla normativa sui rifiuti i sottoprodotti di origine animale, purché non destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. Impostazione che ha generato numerosi problemi interpretativi sulla classificazione degli effluenti zootecnici per biogas che si auspica possano essere risolti con l'emanazione

dell'accordo Stato-Regioni relativo alle linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09.


Per quanto riguarda il nostro Paese, in diversi casi ha anticipato le novità introdotte dalla direttiva 2008/98, recepita con il Dlgs. 205/10; infatti già dava la possibilità di classificare come sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, utilizzati in tali attività o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas.

Nello stesso tempo l'art. 2-bis del Dl. 171/08 aveva stabilito che le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste e i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina del Dlgs. n. 152/06 (elenco delle biomasse combustibili).

[**IL CASO SCATENANTE**]

Proprio quest'ultima norma è stata oggetto di attenzione da parte del Gip del Tribunale di Asti che, con un'ordinanza, ha messo in discussione la legittimità costituzionale del considerare le vinacce esauste "sottoprodotti soggetti alla disciplina sulle biomasse combustibili".

Tale decisione è scaturita nell'ambito di un procedimento



instaurato nei confronti del titolare di una distilleria, perché "effettuava attività di recupero energetico dei rifiuti prodotti dalla propria attività di distillazione, costituiti da vinacce esauste, senza essere iscritto nel registro provinciale di recupero dei rifiuti non pericolosi". L'indagine era iniziata a seguito di accertamenti dai quali era emerso che la distilleria aveva effettuato il recupero energetico dei residui prodotti dalla distillazione considerati rifiuti dell'industria agroalimentare, ai sensi del Dm. 5 febbraio 1998; con la conseguenza che l'utilizzazione dello stesso come combustibile doveva essere ritenuta operazione di «recupero» di un rifiuto.

Recentemente la Corte Costituzionale, con l'Ordinanza n. 276 del 21/10/2011, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gip del Tribunale di Asti.

Ciò perché la questione riguarda un quadro normativo non più attuale viste le numerose modifiche normative intervenute a livello europeo e nazionale, dopo l'instaurazione

del giudizio principale e anteriormente all'ordinanza di rimessione, che hanno riguardato le biomasse vegetali e i sottoprodotti. Infatti nell'ordinanza non si tiene conto della direttiva n. 2008/98/CE che ha notevolmente modificato il quadro normativo introducendo la definizione di sottoprodotto e del relativo atto di recepimento italiano (Dlgs. 205/10).

Con riferimento specifico alla disciplina dettata per le cosiddette biomasse combustibili, la Corte ricorda che, salvo il caso in cui i materiali elencati derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione del decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti.

In conclusione la Corte ha sancito il principio che la legislazione vigente permette di classificare le vinacce esauste come sottoprodotti e di considerarle biomasse combustibili, fermo restando che, in tal caso, se non dovessero ricadere tra le esclusioni previste dall'art. 185 del Dlgs 152/06, per essere classificati sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'art. 184 bis del Dlgs. 152/06.

Una decisione estremamente importante che evita di generare problemi anche su altre categorie di sottoprodotti quali la pollina che, a certe condizioni, può essere definita sottoprodotto sempre dal Dl. 171/08. ■